



N. 67.

**Legge contenente modifiche ed aggiunte alla Legge 21 Dicembre 1942 N. 45 sulle società.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 28 Novembre 1946:*

**Art. 1.**

La prima parte degli art. 4 e 5 della Legge 21 Dicembre 1942 è abolita e così sostituta:

"Art. 4: La società acquista la personalità giuridica in forza del decreto emesso dal Tribunale Commissariale a norma dell'articolo seguente".

"Art. 5: Il riconoscimento della società è rimesso al Tribunale Commissariale il quale - verificato l'adempimento delle condizioni e delle formalità stabilite dalla presente legge e constatato che l'oggetto della società non è contrario alle norme legislative vigenti - emette decreto che ordina l'iscrizione nel registro di cui all'art. 19. Il decreto che nega l'iscrizione o che revoca il riconoscimento, nei casi indicati dall'art. 13, è soggetto a reclamo, entro venti giorni, al Giudice delle Appellazioni".

**Art. 2.**

Negli art. 6, 7, 12, 29, la frase "Consiglio dei XII" è sostituita con "Tribunale Commissariale".

**Art. 3.**

I tre ultimi capoversi dell'art. 32 e l'ultimo capoverso dell'art. 55 sono aboliti.

**Art. 4.**

Nel secondo capoverso dell'art. 9 alla frase "una simile autorizzazione è pure richiesta" è sostituita la seguente "l'autorizzazione del Tribunale Commissariale è pure richiesta".

**Art. 5**

All'art. 13 è fatta la seguente aggiunta con la lettera E "quando la società non abbia fissata la sede o la rappresentanza in Repubblica a norma dell'art. 15".

**Art. 6.**

Nella prima parte dell'art. 25 alla frase "entro tre mesi" è sostituita la seguente "entro quattro mesi".

#### **Art. 7.**

Le società finanziarie (Holding), cioè le società che non esercitano direttamente alcuna attività industriale o commerciale ma sono solamente proprietarie di azioni di altre società, sono soggette al seguente trattamento fiscale con esonero da ogni altra tassa o imposta o tributo:

A) all'atto della costituzione una volta tanto e per ogni eventuale aumento di capitale: tassa di apporto, diritto di bollo e di registro L.2,50 per mille.

B) tributi annuali: tassa di abbonamento o di negoziazione L. 1 per mille.

Nell'applicazione dei tributi suindicati le azioni sono calcolate al valore nominale.

#### **Art. 8.**

La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Dicembre 1946 (1646 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Martelli - Luigi Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.